

Ordinanza dell'USAV che istituisce misure destinate a evitare l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria

916.443.116

del 25 maggio 2023 (Stato 1° agosto 2023)

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizootie;
visto l'articolo 122f capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995²
sulle epizootie (OFE),
ordina:*

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza stabilisce la zona di osservazione di cui all'articolo 122f capoverso 2 OFE e disciplina l'estensione delle zone di controllo.

² Essa stabilisce le misure applicabili nella zona di osservazione per la protezione del pollame da cortile dall'influenza aviaria.

³ Sono fatti salvi i provvedimenti di lotta ordinari secondo l'OFE.

Sezione 2: Zone di osservazione e di controllo

Art. 2 Zona di osservazione

La zona di osservazione comprende tutta la Svizzera, inclusa l'enclave di Büsingen.

Art. 3³ Zona di controllo

L'estensione delle zone di controllo intorno ai luoghi che rappresentano un rischio per le aziende detentrici di pollame è di regola di 1 km.

RU 2023 253

¹ RS 916.40

² RS 916.401

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 25 lug. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 416).

Sezione 3: Misure

Art. 4 Obbligo di notifica e di documentazione dei detentori di animali nelle zone di osservazione e di controllo

¹ I detentori di animali nelle zone di osservazione e di controllo devono notificare immediatamente a un veterinario il verificarsi, nella loro azienda detentrica di pollame, di sintomi respiratori evidenti negli animali, di una diminuzione della produzione di uova o di una diminuzione dell'assunzione di cibo e acqua.

² I detentori di animali che detengono almeno 100 capi di pollame devono inoltre tenere una documentazione degli esemplari morti e dei segni particolari di malattia.

Art. 5 Obblighi di notifica dei veterinari

¹ I veterinari notificano all'autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentriche di pollame nelle zone di osservazione e di controllo in cui si riscontrano:

- a. animali con sintomi respiratori;
- b. una diminuzione della produzione di uova di oltre il 20 per cento per tre giorni;
- c. una diminuzione dell'assunzione di cibo e acqua di oltre il 20 per cento per tre giorni; oppure
- d. un aumento del tasso di mortalità di oltre il tre per cento in una settimana.

² In deroga al capoverso 1 lettera d, i veterinari notificano all'autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentriche di pollame con meno di 100 capi di pollame se in una settimana sono morti più di due esemplari.

Art. 6 Mercati ed esposizioni

Ai mercati, alle esposizioni e alle manifestazioni analoghe che si tengono nelle zone di controllo non è consentito esporre pollame.

Art. 7 Sorveglianza delle aziende detentriche di pollame

Su ordine dell'USAV, il veterinario cantonale provvede affinché nelle zone di controllo e di osservazione siano eseguiti controlli a campione dei virus influenzali di tipo A nelle aziende detentriche di pollame.

Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 8

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 27 maggio 2023 con effetto sino al 31 luglio 2023.

² La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 15 ottobre 2023.⁴

⁴ Introdotta dal n. I dell'O dell'USAV del 25 lug. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 416).

